

**Consiglio di Stato, Sez. V – sentenza  
16 marzo 2005 n. 1076.  
Apertura Edicola in Assenza di  
Piano**

**CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza 16 marzo 2005 n. 1076** - Pres. ed Est. Carboni - Quartuccio (Avv. Prisco) c. Comune di Torre Annunziata (n.c.) - (annulla in parte T.A.R. Campania - Napoli, Sez. III, sentenza 29 aprile 2003 n. 4185).

**FATTO**

Il signor Quartuccio l'11 maggio 1994 presentò al comune di Torre Annunziata domanda per aprire una rivendita di giornali in via De Gennaro, dichiarando che la sua iscrizione nel registro degli esercenti commercio era in corso, indicando il numero della pratica e riservandosi di produrre la certificazione non appena fosse avvenuta l'iscrizione. Egli fu poi iscritto nel registro l'1 giugno 1994, e in data 18 luglio chiese al comune di aprire la rivendita in piazza De Nicola anziché in via De Gennaro, dichiarando tra l'altro che era iscritto al registro. Il comune con il provvedimento del 3 ottobre 1984 gli ha ordinato la chiusura della rivendita, attivata senza autorizzazione in via De Gennaro, e con nota del giorno successivo ha scritto al signor Quartuccio che la sua domanda di autorizzazione sarebbe stata presa in considerazione quando fosse entrato in vigore il piano di localizzazione dei punti di vendita (di giornali), in fase di approvazione.

Il signor Quartuccio con ricorso al tribunale amministrativo regionale per la Campania notificato il 18 ottobre 1994 ha impugnato l'ordinanza di chiusura, tra gli altri motivi invocando l'avvenuta formazione, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento emanato con decreto del presidente della repubblica 18 aprile 1994 n. 384, del silenzio-assenso sulla sua domanda di apertura della rivendita.

Il tribunale amministrativo regionale con la sentenza indicata in epigrafe ha respinto il ricorso affermando che il ricorrente non era iscritto nel registro degli esercenti il commercio.

Il signor Quartuccio appella, lamentando il travisamento dei fatti in cui è incorso il primo giudice, e riproponendo diffusamente i motivi del ricorso di primo grado.

**DIRITTO**

Il Collegio rileva che il giudizio ha per oggetto sia l'ordinanza di chiusura del 3 ottobre 2004, sia la nota del 4 ottobre 1994 con cui il comune ha rinviato la decisione sulla domanda di autorizzazione all'apertura della rivendita di giornali a dopo l'approvazione di un piano comunale per la localizzazione di tali esercizi commerciali. Quest'ultimo provvedimento non è stato espressamente indicato, nell'epigrafe del ricorso di primo grado, come oggetto dell'impugnazione, ma è stato prodotto col ricorso, è stato menzionato nel ricorso ed è stato censurato come contrario al diritto del ricorrente di ottenere l'autorizzazione; e tanto basta per ritenere che il ricorrente lo ha impugnato.

Quanto al primo provvedimento, cioè all'ordinanza di chiusura del 3 ottobre 1994, il giudice di primo grado è indubbiamente incorso in errore affermando che il ricorrente non era iscritto nel registro degli esercenti commercio, mentre la sua iscrizione dall'1 giugno 1994 era affermata nel ricorso e documentata in atti. Oltretutto il signor Quartuccio nella domanda del 18 luglio 1994 di cambio d'indirizzo della rivendita aveva dichiarato d'essere iscritto nel registro, e il comune anche nella nota del 4 ottobre 1994 n. 14536 dell'ufficio per il commercio - successiva d'un giorno al provvedimento impugnato in questo giudizio - non ha affatto contestato la mancanza di quel requisito. Nondimeno l'impugnazione del provvedimento non è fondata: l'ordine di chiusura è stato motivato con la mancanza di autorizzazione, e il ricorrente lo censura affermando che esso è illegittimo perché l'esercizio era autorizzato per silenzio-assenso. Il Collegio deve rilevare che il silenzio-assenso sulla domanda di autorizzazione al commercio, previsto dall'articolo 3 del regolamento di semplificazione dei procedimenti amministrativi emanato con decreto del presidente della repubblica 18 aprile 1994 n. 384, alla data del provvedimento di chiusura non si era formato, perché la disposizione che lo ha istituito non era entrata in vigore: il citato regolamento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 1994 n. 141, è entrato in vigore, per disposto dell'articolo 5 del regolamento medesimo, centottanta giorni dopo la sua pubblicazione, vale a dire il 15 dicembre 1994.

È invece fondata l'impugnazione del provvedimento del 4 ottobre 1994, con il quale il comune ha rinviato a tempo indeterminato la decisione sulla domanda di apertura dell'esercizio di vendita di giornali, allegando la mancanza d'un piano di localizzazione: l'articolo 26 del decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1982 n. 268, recante regolamento di esecuzione della legge 5 agosto 1981 n. 416 sull'editoria, prevede che il sindaco rilasci senza indugio le autorizzazioni per i posti fissi di rivendita di quotidiani e periodici, sentite le rappresentanze locali che devono pronunciarsi entro trenta giorni; non è quindi consentito al comune di rinviare a tempo

indeterminato la decisione sulla domanda allegando la mancanza di disposizioni comunali limitative della libertà d'impresa nel settore in questione.

L'appello pertanto va in parte accolto, annullando il provvedimento del 4 ottobre 1994.

Il Collegio stima equo, in considerazione dell'accoglimento soltanto parziale dell'appello, compensare le spese di giudizio.

### **Per questi motivi**

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione quinta accoglie in parte l'appello indicato in epigrafe, e per l'effetto annulla il provvedimento del comune di Torre Annunziata 4 ottobre 1994 n. 14536. Compensa le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, nelle camere di consiglio del 30 novembre e del 14 dicembre 2004; dal collegio costituito dai signori:

Raffaele Carboni presidente ed estensore

Giuseppe Farina componente

Aniello Cerreto componente

Nicolina Pullano componente

Michele Corradino componente

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

f.to Raffaele Carboni f.to Raffaele Carboni

**DEPOSITATA IN SEGRETERIA**

**Il 16 Marzo 2005**

---

### **Note**

---

*Id.1.229*